

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 7 del 13 Febbraio 2016

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Cancellazione del sindaco dimissionario - Inerzia dell'organo amministrativo - Normativa applicabile - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell'inerzia pubblicitaria dell'organo amministrativo, si verificano due conseguenze: **una di ordine sanzionatorio**, connessa all'applicazione dell'art. 2630 Codice civile, ed **una di ordine pubblicitario**, connessa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio, a seguito della segnalazione, a sensi dell'art. 9 della legge n. 241 del 1990, da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l'ordinario svolgimento del procedimento di **iscrizione d'ufficio** secondo le regole dettate dall'art. 2190 Codice civile.

E' questo quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016**, emanata in risposta ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal Registro delle imprese del sindaco cessato.

Secondo quanto disposto dall'art. 2400 del Codice civile, la **nomina e la cessazione dei sindaci** devono essere iscritte nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, a cura degli amministratori. Secondo il tenore letterale della disposizione spetta quindi **in via esclusiva agli amministratori** il compito di procedere all'iscrizione nel predetto Registro della nomina e della cessazione dei sindaci.

Nonostante la norma **imponga agli amministratori un vero e proprio obbligo di procedere alle iscrizioni di nomina e cessazione dei sindaci** (il cui ritardo od omissione è sanzionato ex art. 2630 Codice civile), si verifica con una certa frequenza il caso del comportamento inerte dell'organo amministrativo, i cui effetti si ripercuotono direttamente nella sfera di interessi del sindaco cessato, il quale si trova, sotto l'aspetto formale, a permanere nello stato "attivo", contro la propria volontà e contro lo stato di fatto realmente verificatosi.

Si crea così un **conflitto tra la norma codicistica** che pone tale obbligo esclusivamente in capo all'organo amministrativo, l'**interesse dei sindaci** e la **tutela del mercato** che deve essere assicurata attraverso le risultanze dal Registro delle imprese, le cui informazioni devono essere perfettamente aderenti alla realtà fattuale.

Al fine di contemperare le esigenze di rispettare il dettato normativo e di tutelare l'affidamento delle risultanze pubblicitarie del Registro delle imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un'interpretazione che consente anche a soggetti diversi dall'amministratore la facoltà di sollecitare **l'avvio del procedimento di ufficio di cancellazione dal Registro delle imprese**, verificatesi le condizioni presupposte all'art. 2190 del Codice civile.

Tale articolo, pur non prevedendo la partecipazione al procedimento (che nasce e termina esclusivamente d'ufficio) da parte di soggetti estranei, si inserisce integralmente **nell'ambito dei procedimenti amministrativi ordinari** e ricade pertanto nella generale disciplina della legge 241 del 1990.

Premesso che nella fattispecie si sommano interessi privati con interessi pubblici, **appare ampiamente condivisibile** - conclude il Ministero - **il richiamo all'applicazione dell'art. 9 della legge 241 del 1990**, secondo cui «*Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento*».

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

2. REGISTRO DELLE IMPRESE - Istanze di scioglimento e messa in liquidazione di società di capitali - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 9 febbraio 2016, Prot. 33637**, sollecitato da una richiesta di chiarimento posta da una Camera di Commercio, fornisce chiarimenti in merito alla iscrizione nel Registro delle imprese di due istanze presentate da una società di capitali (peraltro non verbalizzate da un Notaio):

- la prima, una “**determinazione dell’amministratore unico**” tesa ad **accertare la ricorrenza delle cause di scioglimento della società** “per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea” nonché “per riduzione del capitale al disotto del minimo legale” (rispettivamente n. 3) e n. 4) dell’articolo 2484, comma 1 C.C.);
- la seconda una “**decisione dei soci**” - tuttora in sospeso a motivo della presente richiesta – **volta ad iscrivere la nomina del liquidatore**, ex articolo 2487 C.C., presa con la modalità di cui all’articolo 2479 C.C.

Riguardo alla prima istanza, si chiede se nel caso di specie ricorrano o meno i presupposti per considerare effettivamente e continuativamente inattiva l’assemblea societaria e, conseguentemente, non in grado di riunirsi per provvedere con riguardo alle perdite subite dal capitale sociale, ridottosi al di sotto del minimo legale.

Viene precisato che la prima istanza è già stata iscritta, la seconda è attualmente sospesa, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero.

Secondo il Ministero - premesso non si rilevano altri adempimenti in capo all’ufficio del Registro delle imprese se non quelli previsti dagli articoli 2189, comma 2, del Codice civile e 11, comma 6, del D.P.R. n. 581 del 1995 di “**controllo di legalità o regolarità formale**”, rimettendo in capo al notaio rogante, il controllo di legalità sostanziale, già attribuito, prima della legge 340/2000 al Tribunale in sede omologatoria - appare condivisibile l’orientamento della Camera di iscrivere senza indugio, il primo verbale, ma, parimenti, **deve essere iscritto anche il verbale trasmesso in data successiva ed attualmente sospeso**.

Il Ministero, tuttavia, non manca di rilevare che, con riferimento al secondo verbale di assemblea (quello attualmente sospeso), emergono tre ordini di problemi da risolvere:

- il **regime formale delle allegazioni** (la richiesta della Camera alla società di un «apposito atto ricognitivo, riprodotto tanto il testo sottoposto alla consultazione dei soci quanto il procedimento seguito e (ovviamente) l’esito della votazione»);
- la **coerenza delle modalità di decisione rispetto alle norme statutarie** (sia il Conservatore del registro delle imprese che il Giudice del Registro delle imprese, non possono debordare la mera legalità formale);
- la **scelta della modalità di consultazione** operata dal socio di maggioranza e non dall’amministratore unico (socio peraltro di minoranza).

Il Ministero, tuttavia, conclude sul punto che, “*come la prima delibera, anche questa seconda delibera, deve essere iscritta nel registro delle imprese, permettendo, peraltro, tale iscrizione, al socio di minoranza di impugnare la medesima secondo le regole ed i termini dettati dall’art. 2479 ter, ove rilevasse la non conformità della decisione alle norme statutarie, con totale scarico di responsabilità per l’ufficio procedente*”.

LINK:

[Per scaricare il testo del Parere ministeriale clicca qui.](#)

3. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI - Pubblicato il decreto n. 15/2016 di recepimento della normativa europea che modifica ed integra il D.Lgs. n. 206/2007 - In vigore dal 10 febbraio 2016

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016, il **Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15**, recante “*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)*”.

Il decreto, in linea con gli obiettivi della direttiva 2013/55/UE, ha lo scopo di dare la garanzia a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro dell'Unione europea di accedere alla stessa professione e di esercitarla in Italia con gli stessi diritti dei cittadini italiani.

Il decreto – **in vigore dal 10 febbraio 2016** - è composto da **47 articoli** e modifica ed integra il decreto legislativo n. 206/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il decreto introduce alcune importanti novità come:

- la “**tessera professionale europea - EPC**” che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno (art. 6, con l'introduzione degli articoli dal 5-bis al 5-septies al D.Lga. n. 206/2007);
- la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un **accesso parziale alla professione** (art. 6, con l'introduzione dell'art. 5-septies al D.Lgs. n. 206/2007);
- un **meccanismo di allerta** per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell'istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull'esercizio della professione (artt. 10 e 12);
- la possibilità di ottenere il **riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all'estero** (art. 17);
- la possibilità di acquisire qualifiche professionali sulla base di un **quadro comune di formazione**. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione (art. 44, con l'introduzione dell'art. 58-bis al D.Lgs. n. 206/2007);
- la creazione di un **punto di contatto unico** da cui attingere tutte le informazioni sulle professioni regolamentate e sulle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea (art. 45, con l'introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter al D.Lgs. n. 206/2007).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. AMMINISTRATORI GIUDIZIARI - Stabilite le modalità di tenuta e di accesso all'Albo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2016, il **Decreto direttoriale 26 gennaio 2016**, recante “**Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori**”.

Per «amministratori giudiziari» sono da intendere i soggetti nominati dall'autorità giudiziaria per la **custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati** ai sensi degli articoli 35 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 104-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama.

Dopo **oltre sei anni** dal D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, che ha istituito l'Albo degli amministratori giudiziari e dopo **oltre due anni** dalla pubblicazione del regolamento di cui al D.I. n. 160/2013 (avvenuta il 24 gennaio 2014, ma la cui efficacia decorreva dal 19 marzo 2015), che ha dettato disposizioni in materia di iscrizione all'Albo, è arrivato il **decreto dirigenziale** del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della Giustizia che ha fissato le **specifiche tecniche per l'inserimento dei dati** previsti, sia nella “**parte pubblica**” che nella “**parte riservata**” e per l'**accesso alla “parte riservata”**.

Ricordiamo, infatti, che l'Albo degli amministratori è suddiviso in **due parti**, una parte pubblica e una parte riservata. Nella **parte pubblica** sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'ordine professionale di appartenenza. Nella **parte riservata** sono inseriti: gli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, con specifica indicazione dell'autorità che ha attribuito l'incarico nonché della relativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.

Alla parte riservata dell'Albo è consentito l'accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonché al Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad un soggetto da quest'ultimo delegato.

L'accesso all'Albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

L'Albo è articolato in **due sezioni**:

a) sezione ordinaria;

b) sezione esperti in gestione aziendale.

L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo.

La domanda di iscrizione all'Albo, **sottoscritta con firma digitale**, va presentata, unitamente agli allegati, **in modalità telematica** secondo le specifiche tecniche stabilite con il provvedimento della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 18 luglio 2011 (poi sostituito dal provvedimento del 16 aprile 2014).

Per l'iscrizione all'Albo è dovuto un **contributo iscrizione** dell'importo attuale di **100,00 euro** e di un **contributo annuo** (da versare entro il 31 gennaio di ogni anno) dell'importo attuale di **100,00 euro**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. "AFFITTO DI POLTRONA" e "AFFITTO DI CABINA" - Ancora chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Con due nuovi pareri - il primo del **8 febbraio 2016, Prot. 32215** e il secondo del **10 febbraio 2016, Prot. 35008** – il Ministero dello Sviluppo Economico, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti da parte di due Comuni, torna sull'argomento dell'attività di acconciatore e di estetista e, in particolare, sulla possibilità della **coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all'interno dei medesimi locali**, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona» o «affitto di cabina».

Nel **primo parere** vengono affrontate **più questioni**:

- a) il problema della possibilità di ricorrere all'istituto dell' *"affitto di cabina"* anche nei casi in cui l'attività esercitata dal cedente sia attività diversa da quella che intende intraprendere il concessionario;
- b) se il cedente debba essere in possesso, personalmente o attraverso la figura del responsabile tecnico, dei requisiti richiesti per l'attività oggetto dell'affitto di cabina/poltrona;
- c) se il cedente, qualora fosse necessaria la nomina del responsabile tecnico per l'attività che intende svolgere il concessionario, debba presentare una SCIA per la stessa da cui si evinca il direttore nominato;
- d) se due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi;
- e) se è possibile estendere la fattispecie del c.d. *"affitto di poltrona"* ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle *«attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing»*.

Nel **secondo parere** viene affrontato il problema della regolarità dello svolgimento dell'attività di estetista per la quale, da soggetti diversi, sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività in medesimo locale.

Lo svolgimento in medesimo locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome è da ritenersi possibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell'attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività medesima.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due pareri ministeriali clicca qui.](#)

6. RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Delega al Governo per la riforma organica

Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato un disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza elaborato dalla Commissione Rordorf.

Nello specifico, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla L. n. 132/2015, adottato per sostenere, in via d'urgenza, l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito ed allinea la normativa italiana in tema d'insolvenza a quella presente negli altri Stati membri, salva una successiva attività di armonizzazione normativa su base comunitaria in fase di definizione.

Il tentativo è quello di attuare, dopo 74 anni rispetto alla normativa precedente, un organico approccio di riforma attraverso un nuovo Testo unico dell'insolvenza.

Il provvedimento muove da una premessa di fondo: un'azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l'azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.

Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell'intervento del Governo dell'agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell'intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell'insolvenza.

Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:

- viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di **gestione della crisi e dell'insolvenza**;
- vengono **semplificate le regole processuali** con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
- vengono inserite **norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie** (leggi Prodi e Marzano); vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di temperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

(Fonte: *Sito del Governo*)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dello schema di disegno delega clicca qui.](#)

7. ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE - Il Consiglio dei Ministri approva, in via definitiva, il testo di nove decreti legislativi

Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato, in via definitiva, il testo di nove decreti legislativi, di attuazione di direttive europee, riguardanti:

- 1) l'istituzione di un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva;
- 2) l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva europea sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
- 3) l'attuazione della direttiva europea relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
- 4) l'armonizzazione delle legislazioni relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione;
- 5) l'attuazione della direttiva europea relativa alle misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- 6) le batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio;
- 7) l'attuazione della direttiva europea relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo;
- 8) l'attuazione della direttiva europea sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- 9) l'attuazione della direttiva Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

(Fonte: *Sito del Governo*)

8. SRL SEMPLIFICATE - SRL A CAPITALE RIDOTTO (?) - Il CNN pubblica i dati aggiornati al 2015

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in adempimento all'obbligo di legge stabilito dall'articolo 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR).

I dati si riferiscono alle **nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2015**.

Nella tabella pubblicata vengono riportate, Regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2015 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno cessato l'attività nel corso del 2015.

Le nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2015 sono in totale, rispettivamente, **89.458** e **39.904**.

Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2015, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte (39.904) o hanno cessato (1.458) l'attività nel corso del 2015.

Al 31 dicembre 2013 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, **33.712** e **18.882**.

Al 31 dicembre 2014 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, **51.830** e **30.186**.

Una considerazione conclusiva: ci sembra strano che ancora di parli di “SRL a capitale ridotto” quando questo sottotipo di SRL è stato soppresso, a decorrere dal 28 giugno 2013, dall’art. 9, commi 14 e 15 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013. La stessa norma ha poi previsto che le stesse fossero in seguito qualificate come Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), con una procedura automatica a cui ha provveduto direttamente il Registro delle imprese.

LINK:

[Per scaricare il quadro dei dati aggiornati clicca qui.](#)

9. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - L'omesso versamento non è più reato - Circolare di approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Questo è il testo del nuovo comma 1-bis, dell’art. 2, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dal comma 6, dell’art. 3 del D.Lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.

Dunque, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, a decorrere **dal 6 febbraio 2016**, non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali, **se tale omissione non supera la soglia di 10.000,00 euro annui**.

Nella nuova formulazione, la perseguibilità penale dell’illecito (ancora con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,00 euro) è confermata soltanto quando l’omesso versamento delle ritenute è riferito ad un importo superiore a 10.000,00 euro annui.

Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi **tra il minimo di 10.000,00 ed il massimo di 50.000,00 euro**, limiti individuati dalla nuova disposizione.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Le nuove norme dunque non hanno depenalizzato *tout court* l’omesso versamento degli importi dichiarati come ritenuti dalla retribuzione a titolo previdenziale ed assistenziale, ma hanno introdotto un duplice regime, dipendente dalla soglia dei 10.000,00 euro annui, il cui superamento conferma la natura penale dell’illecito. Al di sotto di tale importo si applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti degli importi introdotti dalla nuova norma.

L’art. 8 del citato D.Lgs. n. 8/2016 prevede, poi, l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo regime **anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore**.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato tutte le novità in materia nella **circolare n. 5/2016**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 5/2016 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 8 AL 13 FEBBRAIO 2016)**

1) Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15: Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 2 dicembre 2015: Aggiornamenti relativi all'anno 2016, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero della Giustizia - Decreto 26 gennaio 2016: Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori. (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 23 dicembre 2015: Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca. (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Interno - Decreto 3 febbraio 2016: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **UNIONE EUROPEA** **(DAL 8 AL 13 FEBBRAIO 2016)**

1) Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 32/1 del 9 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu, ma **Albert Einstein** la pensava così:*

**LA VITA E' COME
ANDARE IN BICICLETTA
SE VUOI STARE IN EQUILIBRIO
DEVI MUOVERTI.**

BUONA GIORNATA !